

Codice A1103A

D.D. 14 luglio 2021, n. 421

Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - rimborso di Euro 1629,62 alla società omissis, codice beneficiario 362258. Impegno di Euro 1.629,62 sul capitolo 195846/2021.



ATTO DD 421/A1103A/2021

DEL 14/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - rimborso di Euro 1629,62 alla società *omissis*, codice beneficiario 362258. Impegno di Euro 1.629,62 sul capitolo 195846/2021.

Vista la legge del 14/06/90, n. 158, che ha istituito l'addizionale regionale all'imposta di consumo gas metano, prevedendo che la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni siano uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano;

visto il decreto legislativo del 21/12/90, n. 398, che ha regolamentato l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano prevedendo nel contempo il versamento di una cauzione da parte dei soggetti passivi del tributo;

visto il decreto legislativo del 26/10/95, n. 504, che all'art.14, comma 2, disciplina il rimborso dell'accisa;

vista la Circolare 48/D del 26/07/02 contenente chiarimenti circa le modalità di pagamento dell'accisa ed i relativi rimborsi;

considerato che il Decreto Legislativo del 2/2/2007, n. 26, di attuazione della direttiva 2003/93/CE che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha apportato modifiche anche al decreto legislativo del 21/12/90, n. 398 sostituendo le parole "gas metano" e "imposta di consumo" rispettivamente con le parole "gas naturale" e "accisa" in coerenza con le modifiche introdotte per il tributo erariale;

considerato che l'addizionale regionale è dovuta dai medesimi soggetti previsti per l'accisa sul gas naturale individuati dall'art. 26 del decreto legislativo del 26/10/95, n. 504, così come modificato dal Decreto Legislativo del 2/2/2007, n. 26;

considerato che la Società *omissis*, con sede legale in *omissis* e sede operativa in *omissis*, C.F. e P.IVA *omissis*, codice beneficiario 362258, ha presentato istanza di rimborso per la provincia di Biella;

visto che la disciplina in materia di accise prevede che, per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato, il rimborso deve essere richiesto entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione - art. 14 decreto legislativo del 26/10/95, n. 504;

considerato che, in merito alla determinazione del dies a quo del periodo biennale di decadenza, si è

espressa la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. V, 16 novembre 2011, n. 24056) asserendo che la decorrenza del termine biennale non può spostarsi in avanti per effetto del riporto in detrazione, da parte del contribuente, del credito di imposta nelle annualità successive;

considerato che la società *omissis* ha cessato la propria attività di vendita nella provincia di Biella, e che non ci sono clienti attivi sulle altre province della Regione, come da comunicazione del 25/03/2019 trasmessa via PEC;

considerato che nella comunicazione del 25/03/2019 la società *omissis* ha evidenziato una posizione creditoria nei confronti della Regione Piemonte, con un credito relativo al periodo di imposta 2018 (come da dichiarazione di consumo per tale annualità) di Euro 1.388,76 ed un credito per versamenti effettuati nel 2019 non dovuti di Euro 231,46;

considerato che per l'anno 2018 la società *omissis* ha omesso di presentare la dichiarazione di consumo (scadenza marzo 2019) e che tale documentazione è stata reperita accedendo alla banca dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previa apposita autorizzazione;

considerato che per verificare la sussistenza della pretesa creditoria per l'anno 2019 è stato necessario attendere la presentazione della dichiarazione per tale annualità, che la società *omissis* ha trasmesso il 30/06/2020, entro il termine consentito dalla normativa vigente (slittamento termine ordinario dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per emergenza epidemiologica da Covid-19);

considerato che dal controllo della documentazione presentata e dal riscontro dei versamenti effettuati è stata verificata la correttezza della pretesa creditoria vantata dalla società *omissis*;

considerato quindi che il credito da rimborsare tramite accredito su c/c bancario ammonta a Euro 1.620,22 e che sono dovuti gli interessi per un importo di Euro 9,40 calcolati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 504/95, art. 14;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- legge regionale 2 aprile 2021 n.7 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 " Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- dgr n. 30-3111 del 16.04.2021 "riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 ai sensi dell'art.3 comma 4, del dlgs 23/06/2011 n.118 e successive modificazioni ed integrazioni";
- dgr 1-3082 del 16 aprile 2021 "approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- dgr. 1-3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021 n.8 bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2021-2023. disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art.10, comma 2, del dlgs.118/2011 e s.m.i.";

determina

di impegnare la somma di Euro 1.629,62 sul capitolo 195846 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter procedere alla restituzione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale versata in eccesso;

di rimborsare alla Società *omissis*, con sede legale in *omissis* e sede operativa in *omissis*, C.F. e P.IVA *omissis*, codice beneficiario 362258, l'importo complessivo di Euro 1629,62, di cui Euro 9,40 a titolo di interessi calcolati secondo quanto disposto dal D.Lgs. 504/95, art. 14, tramite accreditamento sul c/c bancario *omissis*.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi degli art. 15 – 23 – 26 D.Lgs. 33/2013 (decreto trasparenza).

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella